



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 - P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 - Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA

Sede distaccata di via Ovidio 17
Orario di ricevimento: Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00 - 12.15; Lunedì 16.45 - 18.15.

UFFICIO TECNICO

30 MAR 2010

COMUNE DI PARABIAGO
Prot. 20100011918 Data 29-03-2010
ARRIVO Titolario 4 4 7



Ordinanza n° 3719

Del 26/03/2010

RD/glt

IL DIRIGENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Visti:

- la Legge 27/03/1992 n. 257 recante le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994 che reca le norme tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie;
- Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con DGR 22.12.2005 n. 8/1526.

Premesso che:

- l'amianto in particolare è stato utilizzato nell'edilizia: nei manufatti in cemento amianto come lastre per le coperture, pannelli di controsoffittatura, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l'acqua, pavimenti in vinyl-amianto-linoleum, oltre che in matrice friabile come coibente di tubazioni, caldaie, ecc;
- sul territorio comunale sono presenti numerosissime coperture e lastre in cemento/amianto (eternit);
- presso gli uffici comunali sono pervenuti numerosi esposti lamentanti la presenza di tali coperture a volte anche ammalorate;
- a seguito della l.r. 17/2003, è stato adottato il Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL (d.g.r. VIII/1526 del 22.12.05) che persegue l'obiettivo strategico della rimozione dell'amianto dal territorio lombardo. Uno degli strumenti per perseguire tale obiettivo strategico è la conoscenza dei siti con presenza di amianto;
- dal giugno 2006 ha preso avvio l'attività di censimento dei siti con amianto che avviene tramite una comunicazione da parte del proprietario secondo le indicazioni contenute nel PRAL - allegato NA1 - da inviarsi al Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL territorialmente competente;
- ai sensi dell'art. 12 comma 5 della Legge 257/92, di quanto riportato nell'art. 1 della L.R. 17/03, e della circolare n. 29287 della ASL Milano 1, Dipartimento di

Prevenzione Medica, in data 25/03/09, i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il Modello NA 1 di cui all'allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL);

- la relazione 2008 relativa all'attuazione del PRAL ha confermato che il livello di fibre nell'aria è ovunque "trascurabile" e largamente al di sotto della soglia di rischio per la salute dell'uomo, anche con riferimento alle coperture dei tetti;
- i risultati della relazione annuale sono rassicuranti in ordine alle coperture di eternit, la maggioranza delle quali risulta assolutamente priva di pericolo per la salute pubblica;
- questi dati delineano una soluzione differente rispetto a quella di singole e puntuali iniziative procedurali e sanzionatorie, che oltretutto ben risponde al ruolo vero che i Comuni sono chiamati a svolgere in seno al PRAL e cioè quello di collaborare con Arpa e Asl per la mappatura del territorio, nonché di sensibilizzare la popolazione.

Ravvisata la necessità di conoscere lo stato di conservazione di tali manufatti al fine di valutare il "rischio amianto" e garantire la salute e la sicurezza pubblica;

Visto il D.lgs. 267/00

ORDINA

a tutti i proprietari, titolari di attività e/o aventi titolo, i cui immobili siano caratterizzati da coperture e/o lastre in cemento/amianto, quanto di seguito indicato:

1. di eseguire la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado prevista dal nuovo protocollo varato a fine dicembre 2008 dalla Direzione generale della Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 18.11.2008, nell'ottica di pervenire all'obiettivo strategico delineato dal Piano Regionale Amianto del 2005 (PRAL) ovvero la rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016.
2. di compilare il modulo "NA1" (disponibile presso l'ufficio Ecologia e scaricabile dal sito internet del Comune link "Territorio e Ambiente) da inviare al Dipartimento di prevenzione medica della Asl Milano 1 in via Spagliardi, 19 a Parabiago.

AVVERTE

1. Nel caso in cui il manufatto presenti una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, occorre procedere alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.
2. Nel caso in cui il danno sia meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appaia integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado. Il risultato

Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Lanfranco Mina
Responsabile del procedimento: dott. Raul Dal Santo

tel. 0331 493002 - Fax 0331 554679 - email: agenda21@comune.parabiago.mi.it

dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare. Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

3. che la compilazione del modulo può essere effettuata, a prescindere da criticità legate alla sicurezza, o direttamente dal proprietario o da tecnico specializzato;
4. che per l'inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza e in particolare in caso di mancata denuncia qualora i manufatti risultino ammalorati in modo evidente in misura superiore al 10%, essendo per essi previsto un vero e proprio obbligo di bonifica, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 15 L. 257/1992, nonché quelle penali ex art. 650 c.p. per mancata ottemperanza al presente provvedimento.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si comunica che Responsabile del Procedimento è l'Ufficio Ecologia, nella persona del dipendente Dott. Raul Dal Santo, cat. D3.

L'ufficio di Polizia Municipale è tenuto a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti al T.A.R. per la Lombardia entro i termini perentori di 60 giorni, oppure ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione nonché della conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
L'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Lanfranco Mina



Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Lanfranco Mina
Responsabile del procedimento: dott. Raul Dal Santo

tel. 0331 493002 - Fax 0331 554679 - email: agenda21@comune.parabiago.mi.it